

Istituto professionale "Rainulfo Drengot" – Registro dei contratti n. 1 del 03/01/2020



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

- **Dirigente Scolastico** -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi addì 03 del mese di gennaio, nella sede dell'ISTITUTO professionale "Rainulfo Drengot" avanti a me, Direttore SGA del predetto ISTITUTO, autorizzato a rogare nell'interesse dell'ISTITUTO scolastico gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- **Prof. Nicola Buonocore** nato ad Aversa (CE) il 02/01/1960 residente in Aversa alla via Botticelli, Dirigente Scolastico pro-tempore **dell'ISTITUTO Professionale "R. Drengot"** C.F.90006330618 il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto dell'ISTITUTO medesimo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Committente**";

Ing. Motti Alfredo Maria nato a Mugnano di Napoli il 11/01/1975, residente a Aversa (CE) in Via G.C. Abba n.17 C.F. MTTLRD75A11F799T denominato semplicemente "**professionista**";

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Direttore SGA sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Visti

- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di legittimità per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in servizio;
- La legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 3, comma 76, che ha modificato l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01, che obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di procedere al conferimento di incarichi individuali all'esterno, a verificare che non sussistano analoghe competenze all'interno dell'amministrazione conferente.
- il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";
- la delibera del consiglio di istituto del 21/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e art. 33 e 40 del D.I. 44/2001;
- Il decreto dirigenziale con il quale ha emanato gli indirizzi generali per le attività dell'istituto e per le scelte generali di gestione e amministrazione;
- la delibera del collegio docenti del 21/12/2018 che sulla base degli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico ha elaborato il Piano triennale dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2019/2022, contenuto in uno specifico documento (P.T.O.F.) modificato e integrato con successive delibere;
- la delibera n. 27 del Consiglio di istituto dell' 28/12/2018 con la quale è stato adottato il Piano triennale dell'offerta formativa così come elaborato dal collegio docenti dopo aver verificato la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico modificato e integrato con successive delibere;
- La delibera del Consiglio di istituto del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il programma annuale per l'anno finanziario 2019, accompagnato con apposita relazione dello scrivente in cui sono illustrati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Rilevato

- che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008, è necessaria la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 32 del Decreto legislativo 81/2008, cui affidare l'incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione dai Rischi;

Dato Atto

- che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, di cui D.M. 834 del 15-10-2015;

Visto

- il decreto dirigenziale n. 135 del 16/09/2019 con il quale si è indetta la procedura di ricerca di professionalità, di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 32 del Decreto legislativo 81/2008, cui affidare l'incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione dai Rischi, da espletarsi, in via preliminare, attraverso una ricognizione delle disponibilità di professionalità interne all'istituto e, ricorrendo **a collaboratori esterni** solo dopo aver verificato l'inesistenza di dette professionalità;

Preso atto

- che l'avviso finalizzato alla ricerca di professionalità interne all'istituto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 32 del Decreto legislativo 81/2008, a cui affidare l'incarico di responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai Rischi pubblicato all'albo dell'istituto in data 17/09/2019 con prot.n.19173 è andato deserto;

Visto

- l'avviso ad evidenza pubblica, per titoli ed esperienze professionali, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'individuazione di un esperto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 32 del Decreto legislativo 81/2008, a cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai Rischi -, pubblicato all'albo dell'istituto in data 30/09/2019 con prot.n.20042;

Visto

- il decreto dirigenziale n.215 del 28/11/2019 con il quale si è costituita la Commissione giudicatrice per la selezione delle candidature finalizzate all'individuazione di un esperto cui affidare l'incarico di responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai Rischi;

Visto

- Il verbale delle operazioni di selezione finalizzate all'individuazione di un esperto cui affidare l'incarico di responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai Rischi;

Visto

- il decreto dirigenziale n. 229 del 20/12/2019 con il quale è stato individuato l'ingegnere Alfredo Maria Motti, nato il 11/01/1975 quale destinatario dell'incarico di responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai Rischi;

Volendosi

Ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento dell'incarico di che trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrale e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Ambito di applicazione e soggetti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti dei documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi la lettera di invito e l'offerta tutta presentata dal professionista, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Le parti espressamente accettano senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle nell'offerta presentata dal professionista, ove non espressamente richiamata nel presente contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente contratto.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti con il professionista relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. Dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dall'art. 32 del sopracitato decreto legislativo;
 - c. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. Le parti espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto tutti gli atti e di documenti di cui alle premesse prodotti dall'istituto, prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal medico competente, fatti salve alcune proposte fatte dal medico competente ed accettate dall'istituto in quanto ritenute migliorative.
5. Le parti del contratto risultano individuate esattamente nella premessa di cui sopra, che costituisce in ogni caso parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto

1. Il Committente con il presente contratto conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In particolare, il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione che sono:
 - a. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, lettera secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs 81/08;
 - c. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d. proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08;
 - f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/08;
 - g. fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/08;

Art.3

Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia per un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 4

Obblighi del Committente

1. Il Committente dovrà collaborare fattivamente con il professionista, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato. In particolare il Committente, proprio al fine di consentire al professionista di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire tutte le informazioni utili relativamente a:

- natura dei rischi;
 - organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
 - dati del registro degli infortuni on line denominato "cruscotto infortuni" e delle malattie professionali;
 - prescrizioni degli organi di vigilanza;
 - nominativi dei neo-assunti;
 - variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. In particolare il Committente si obbliga a fornire informazioni relativamente a modifiche cambiamenti della su menzionata casistica entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta modifica o cambiamento.
 3. Il Committente dichiara di acconsentire a che il Professionista possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Professionista medesimo.
 4. Il Committente si impegna a convocare e presiedere, entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, una riunione con tutto il personale in cui dovranno essere specificati:
 - a) i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti;
 - b) le modalità di controllo degli stessi.

Art. 5 **Obblighi del professionista**

1. Il professionista si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nè di orario;
2. Ad ogni modo, il professionista, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Professionista e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.
3. Il Professionista si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
4. Il Professionista, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.

Art. 6 **Modalità di svolgimento**

1. Il professionista svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con il committente.
2. L'incarico di cui al presente punto verrà svolto dal professionista senza alcun vincolo di subordinazione e non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 7 **Compenso**

1. In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal professionista, il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Professionista, per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durante il periodo di efficacia del presente contratto, una somma complessiva pari a € 2.000,00 (duemilaeuro/zerocentesimi) annuali, comprensivi di tutti gli oneri sia a carico del professionista sia a carico del committente.
2. Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Professionista in 2 rate semestrali, entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 8 **Fatturazione e pagamenti**

1. Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo avverrà in 2 rate semestrali entro 30 gg.. dalla presentazione della fattura e secondo le modalità indicate nella stessa;
2. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato al professionista IBAN:IT81G0329601000064384754;

3. Il professionista prende altresì atto che il committente non corrisponderà interessi moratori, qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'istituto;
4. Il professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il professionista, pertanto, si impegna a:
 - a. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - c. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
2. Le Parti convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.

Art. 10

Riservatezza

1. Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Professionista e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 11

Materiali e documentazione

1. Il Committente provvederà a fornire al professionista tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al professionista sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.
2. Alla scadenza del presente accordo, il Professionista dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

Art. 12

Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente.

Art 13

Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo contratto, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art.14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art.15
Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura/ servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo istituto ed il vettore, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
2. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli Nord.

E richiesto, io Direttore SGA rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto composto di 6 pagine, viene redatto in 3 copie, letto, confermato e sottoscritto.

Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore

Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi
Ing. Motti Alfredo Maria

L'ufficiale rogante
Dott. Roberto Oliva